

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 19 settembre 2000.**

Bordon, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, D'Ippolito, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Labate, Ladu, Lumia, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Schietroma, Sica, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Bordon, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, D'Ippolito, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Labate, Ladu, Lumia, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Schietroma, Sica, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 settembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

DE CESARIS: « Legge quadro in materia di tutela paesistica » (7288).

In data 11 settembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

TESTA: « Disposizioni per la semplificazione della normativa relativa alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale » (7290).

In data 12 settembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

POZZA TASCA: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati » (7291).

In data 13 settembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANEDDA ed altri: « Modifiche al codice penale e al codice civile, in materia di diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione » (7292);

TOSOLINI: « Norme in materia di servitù di elettrodotto » (7293);

MANZIONE: « Estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari » (7294).

In data 14 settembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

BOSSI e Giancarlo GIORGETTI: « Disposizioni a sostegno delle attività alberghiere » (7295).

In data 15 settembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CALZAVARA ed altri: « Disposizioni per la costruzione del tratto Belluno-Dobbiaco dell'autostrada Venezia-Monaco di Baviera » (7296);

PAISSAN ed altri: « Norme sulle unioni civili » (7297).

In data 18 settembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VOLONTÈ ed altri: « Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica » (7298);

IACOBELLIS e MASTELLA: « Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani » (7299).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 11 settembre 2000 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro della sanità:

« Disposizioni organiche sul divieto di fumare » (7289).

Sarà stampato e distribuito.

Restituzione al Governo di disegni di legge per la presentazione all'altro ramo del Parlamento.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 settembre 2000, ha chiesto che siano trasferiti al Senato della Repubblica i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento

dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi » (7286);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 » (7287).

I disegni di legge sono stati pertanto restituiti al Governo per essere presentati all'altro ramo del Parlamento e saranno cancellati dall'ordine del giorno.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 6927, d'iniziativa dei deputati COLLAVINI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Nuove norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonché disposizioni nazionali e relativo sistema sanzionatorio » (6927).

La proposta di legge n. 7090, d'iniziativa del deputato ROTUNDO, ha assunto il seguente titolo: « Provvedimenti per il recupero e la protezione del patrimonio urbanistico, rurale, architettonico ed artistico della città di Galatina, di Otranto e della Grecia salentina » (7090).

La proposta di legge n. 7153, d'iniziativa dei deputati PISAPIA, ha assunto il seguente titolo: « Misure urgenti in materia di giustizia penale: riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di minore allarme sociale e norme in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, di arresti domiciliari e di misure alternative alla detenzione » (7153).

La proposta di legge n. 7237, d'iniziativa dei deputati RABBITO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni in materia di prestiti, finanziamenti e mutui e di tasso effettivo globale » (7237).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di

legge è stato deferito, in sede referente, in data 8 settembre 2000, alla sottoindicata Commissione permanente:

VIII Commissione (Ambiente):

S. 3833. — « Disposizioni in campo ambientale » (approvato dal Senato) (7280) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti, in data odierna, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SAVELLI: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di abolizione della quota proporzionale » (6243) *Parere della II Commissione;*

LUMIA e LUCIDI: « Disposizioni per favorire lo sviluppo sostenibile delle isole minori » (6759) *Parere delle Commissioni V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISAPIA: « Modifica all'articolo 134 della Costituzione, concernente l'attribuzione alla Corte costituzionale della competenza in materia di insindacabilità ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione » (7033);

PAISSAN: « Istituzione del difensore civico dei minori » (7158) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;*

FINOCCHIARO FIDELBO ed altri: « Abrogazione del comma 2 dell'articolo 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, in

materia di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » (7168) *Parere delle Commissioni V e XI;*

PALMIZIO: « Ulteriori contributi a favore delle vittime della cosiddetta "banda della Uno bianca" » (7190) *Parere della V Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CENTO e SIMEONE: « Modifica dell'articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto » (7193) *Parere della II Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ATTILI ed altri: « Modifica all'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, in materia di competenza legislativa della Regione » (7197) *Parere delle Commissioni VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FEI ed altri: « Modifiche all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di contingentamento dell'immigrazione extracomunitaria » (7216) *Parere delle Commissioni III, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZELLER ed altri: « Modifiche agli statuti speciali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano » (7229) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BERTINOTTI ed altri: « Riforma della disciplina relativa alla cittadinanza italiana » (7245) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, XI e XII;*

BIELLI ed altri: « Modifiche alla disciplina in materia di opponibilità del segreto di Stato » (7268) *Parere della II Commissione;*

VELTRI: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la

elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità » (7274) *Parere delle Commissioni II, VI e X*;

II Commissione (Giustizia):

PISAPIA: « Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile » (7015) *Parere delle Commissioni I, VII e XII*;

PISAPIA: « Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la personalità dello Stato » (7032) *Parere della I Commissione*;

SCALIA: « Modifiche all'articolo 12 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di giuramento degli avvocati » (7062) *Parere della I Commissione*;

GRIMALDI: « Istituzione della Scuola della magistratura » (7175) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e XI*;

MANTOVANO ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale, in materia di rito abbreviato nei processi per delitti puniti con la pena dell'ergastolo » (7177) *Parere della I Commissione*;

VOLONTÈ ed altri: « Modifica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di accesso alla professione forense » (7178) *Parere delle Commissioni I e VII*;

MARTINAT ed altri: « Concessione dell'indulto ai cittadini extracomunitari e modifica all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata » (7179) *Parere della I Commissione*;

PARRELLI e MASTROLUCA: « Disposizioni in materia di dichiarazione di fallimento » (7188) *Parere della I Commissione*;

TERZI e COPERCINI: « Introduzione dell'articolo 727-bis del codice penale in

materia di combattimento tra animali » (7203) *Parere delle Commissioni I e XIII*;

COSTA e SGARBI: « Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di tutela del segreto professionale dei giornalisti » (7222) *Parere delle Commissioni I e VII*;

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 230-bis del codice civile, in materia di equivalenza del lavoro femminile » (7231) *Parere delle Commissioni I e XI*;

PISAPIA: « Modifica all'articolo 20 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di accesso alla professione forense » (7252) *Parere delle Commissioni I, V e VII*;

CAROTTI: « Disposizioni in materia di attribuzioni del giudice dell'udienza preliminare » (7254) *Parere delle Commissioni I e V*;

PISAPIA: « Modifica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati » (7277) *Parere delle Commissioni I e VII*;

III Commissione (Affari esteri):

POZZA TASCA: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 » (7121) *Parere delle Commissioni I, II, V, XII e XIV*;

IV Commissione (Difesa):

PAISSAN: « Disposizioni per la corresponsione di indennizzi in conseguenza dell'incidente occorso alla nave albanese "Kater I Rades A451" il 28 marzo 1997 nel canale di Otranto » (6889) *Parere delle Commissioni I, II, III, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria)*;

VI Commissione (Finanze):

SAONARA: « Norme per l'incentivazione dei trasporti combinati di merci strada-mare lungo l'Adriatico e il Tirreno » (7176) *Parere delle Commissioni I, V, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e XIV;*

MARENCO ed altri: « Disposizioni per la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta sulle utenze domestiche » (7189) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

MANZIONE: « Disposizioni in materia di capitalizzazione e scadenza degli interessi bancari » (7221) *Parere delle Commissioni I e II;*

RABBITO ed altri: « Disposizioni in materia di prestiti, finanziamenti e mutui e di tasso effettivo globale » (7237) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, X e XIV;*

VII Commissione (Cultura):

BIANCHI CLERICI ed altri: « Norme in materia di insegnamento delle lingue straniere nelle scuole elementari » (7167) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FRAU: « Concessione di un contributo all'Istituto di studi politici "S. Pio V" di Roma » (7172) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

CALZAVARA e RODEGHIERO: « Concessione di un contributo dello Stato al Centro internazionale del libro parlato di Feltre » (7207) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

TERESIO DELFINO ed altri: « Norme in materia di accesso ai corsi universitari » (7217) *Parere delle Commissioni I e II;*

VIII Commissione (Ambiente):

TURRONI: « Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di abusivismo edilizio » (5558) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis,*

del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

ARACU ed altri: « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di composizione e di funzioni degli organi degli Enti parco nelle aree naturali protette » (6832) *Parere delle Commissioni I, VII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIGNI ed altri: « Norme in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati » (7163) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FRONZUTI e MARINACCI: « Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi » (7204) *Parere delle Commissioni I, V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IX Commissione (Trasporti):

BUTTI: « Istituzione dell'obbligo di dotare gli autocarri e gli autobus di un sistema acustico di retromarcia » (7162) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

X Commissione (Attività produttive):

NEGRI ed altri: « Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di disciplina della professione di mediatore » (6999) *Parere delle Commissioni I, II e VII;*

SESTINI: « Modifica all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di vendita di oggetti preziosi » (7205) *Parere delle Commissioni I, II e VII;*

ATTILI: « Modifiche all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di continuità territoriale per la Sardegna »

(7236) *Parere delle Commissioni I, V, VI, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XI Commissione (Lavoro):

SANTORI: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7159) *Parere delle Commissioni I, V e XIII;*

BRUGGER ed altri: « Disciplina del lavoro occasionale in agricoltura » (7181) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) XII e XIII;*

ASCIERTO: « Proroga del termine al computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (7187) *Parere delle Commissioni I e V;*

CENTO: « Disposizioni a favore del personale che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità » (7247) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;*

XII Commissione (affari sociali):

FURIO COLOMBO e PETRELLA: « Istituzione dei centri regionali di terapia del dolore » (7161) *Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TERZI E COPERCINI: « modifica all'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (7192) *Parere delle Commissioni I, VIII e XIII;*

DE SIMONE ed altri: « Istituzione delle banche di sangue da cordone ombelicale » (7230) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VELTRI: « Disposizioni per garantire l'attuazione del diritto alla salute e facilitare l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale » (7275) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

« Disposizioni organiche sul divieto di fumare » (7289) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, VIII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XIII Commissione (Agricoltura):

S. 3358. — « Modifiche alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e 17 febbraio 1982, n. 41, sulla disciplina della pesca marittima » (approvato dalla XIII Commissione della Camera e modificato dal Senato) (2071-B) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

COLLAVINI ed altri: « Nuove norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonché disposizioni nazionali e relativo sistema sanzionatorio » (6927) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 4603. « Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo » (approvato dal Senato) (7273) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissioni dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri in lettera in data 3 agosto 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146 recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza emessa in data 11 luglio

2000, dal ministro dei trasporti e della navigazione — su delega del Presidente del Consiglio dei ministri — nei confronti del personale ENAV del CRAV di Milano in relazione allo sciopero proclamato dall'organizzazione sindacale SULTA-CUB dalle ore 5,00 del 14 luglio alle ore 1.00 del 15 luglio 2000.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 agosto 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990 n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza emessa in data 20 giugno 2000 dal ministro dei trasporti e della navigazione — su delega del Presidente del Consiglio dei ministri — nei confronti del personale autoferrotranviario in relazione allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali CNL-Trasporti, SIN-COBAS, FLTU-CUB, SLAI-COBAS, RdB-CUB e Federazione intercategoriale sindacati autonomi settore trasporti per il giorno 23 giugno 2000, della durata di 24 ore.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 agosto 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza emessa in data 24 luglio 2000, dal prefetto di Milano nei confronti dei lavoratori della AEM in relazione a uno sciopero di 8 ore nella giornata del 25 luglio 2000, indetto dalle organizzazioni sindacali FNLE-CGIL, FLAEI-CISL, UIL-CEM-UIL.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 settembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo

comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al primo semestre 2000 (doc. XXXIII, n. 9).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 298 dell'11-18 luglio 2000 (doc. VII, n. 903), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922 (Concessione di amnistia e di indulto), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte militare di appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 299 dell'11-19 luglio 2000 (doc. VII, n. 904), con lettera in data 19 luglio 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 35, comma 1, lettera *d*) e dell'allegato A), lettera *d*) della legge della regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392;

n. 300 dell'11-19 luglio 2000 (doc. VII, n. 905), con la quale dichiara:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto

1992, n. 359, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 42, 97 e 113 della Costituzione, della Corte d'appello di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe;

n. 301 dell'11-19 luglio 2000 (doc. VII, n. 906), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, 8, 15, 20 e 21 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dei comuni nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli articoli 21 e 53, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, con ordinanza in epigrafe;

n. 302 dell'11-19 luglio 2000 (doc. VII, n. 907), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 649, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Forlì con ordinanza in epigrafe;

n. 303 dell'11-19 luglio 2000 (doc. VII, n. 908), con la quale dichiara:

cessata la materia del contendente in ordine alla questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della regione Liguria approvata il 7 ottobre 1997 e riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 9 dicembre 1997, recante « Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 "Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati" », sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

n. 309 dell'11-20 luglio 2000 (doc. VII, n. 909), con la quale dichiara:

inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso

dalla Procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano, in persona del sostituto procuratore della Repubblica, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso indicato in epigrafe;

n. 310 dell'11-20 luglio 2000 (doc. VII, n. 910), con la quale dichiara:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'articolo 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevate — in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 38, 101, 102 e 113 della Costituzione — da venticinque autorità giudiziarie, rispettivamente con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara inammissibili le restanti questioni di legittimità costituzionale, concernenti: *a*) l'articolo 1, comma 182, della legge n. 662 del 1996, come modificato dall'articolo 36, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sollevate — in riferimento agli articoli 3, 36, 38 e 53 della Costituzione — da ventidue delle citate autorità giudiziarie; *b*) l'articolo 1, comma 181, della legge 62 del 1996, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevate — in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione — da tredici delle predette autorità giudiziarie; *c*) l'articolo 36, comma 3, della legge n. 448 del 1998, sollevata — in riferimento all'articolo 24 della Costituzione — dal pretore di Macerata, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996, sollevata — in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24 e 38 della Costituzione — dal tribunale di Urbino, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 319 dell'11-21 luglio 2000 (doc. VII, n. 911), con lettera in data 21 luglio 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata;

n. 320 dell'11-21 luglio 2000 (doc. VII, n. 912), con la quale dichiara:

che spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato Amedeo Maticena, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera in data 9 dicembre 1998;

n. 321 dell'11-21 luglio 2000 (doc. VII, n. 913), con la quale dichiara:

che spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato Amedeo Maticena, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera in data 7 luglio 1998;

n. 322 dell'11-21 luglio 2000 (doc. VII, n. 914), con la quale dichiara:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 105,

comma 2, lettera l), secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 76, 134, 136 della stessa Costituzione, all'articolo 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli articoli 1, 3 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché al principio di leale cooperazione fra Stato e regioni, dalla regione Liguria con ricorso in epigrafe;

n. 323 dell'11-21 luglio 2000 (doc. VII, n. 915), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 274, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del codice di procedura penale e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, 27 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

n. 332 dell'12-24 luglio 2000 (doc. VII, n. 916), con lettera in data 24 luglio 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, punto 3°, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza) nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza, l'essere senza prole;

dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, secondo comma, lettera *b*) del regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 (Provvedimenti per la regia Guardia di finanza), come sostituito dall'articolo 4 del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nella Guardia di finanza, l'essere senza prole;

dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35, primo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate), nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai vincoli annuali di ferma, l'essere senza prole;

dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, primo comma, lettera *a*) della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza), nella parte in cui include tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso di cui al precedente articolo 2, numero 1), l'essere senza prole;

dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, primo comma, numero 4) della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza) — abrogato dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 196 del 1995 — nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per partecipare all'arruolamento di cui al precedente articolo 4, l'essere senza prole;

dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2, lettera *a*), numero 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo

1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai concorsi di cui alla lettera *a*) del comma 1 del medesimo articolo 11, l'essere senza prole;

dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, l'essere senza prole, nonché dell'articolo 36, comma 1, lettera *b*), numero 3 dello stesso decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a maresciallo, l'essere senza prole;

dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli istituti e delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, l'essere senza prole;

n. 333 dell'12-24 luglio 2000 (doc. VII, n. 917), con la quale dichiara:

inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla regione Puglia av-

verso il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell'ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento agli articoli 5, 97 e 117 della Costituzione;

n. 334 dell'12-24 luglio 2000 (doc. VII, n. 918), con la quale dichiara:

inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla regione Puglia nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe;

n. 335 dell'12-24 luglio 2000 (doc. VII, n. 919), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 37 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

n. 336 dell'12-24 luglio 2000 (doc. VII, n. 920), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Potenza, con l'ordinanza in epigrafe;

n. 337 del 12-24 luglio 2000 (doc. VII, n. 921), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, lettera *d*), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'articolo 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata —

in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione — dal tribunale di Padova, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 347 del 12-25 luglio 2000 (doc. VII, n. 922), con lettera in data 25 luglio 2000, con la quale dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui, nel disporre che le modalità di attuazione dello stesso articolo sono stabilite con decreto ministeriale, non prevede che al relativo procedimento partecipino la regione siciliana;

b) dichiara non fondata, per la parte non compresa nel precedente capo *a*), la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, sollevata, in riferimento all'articolo 36 dello statuto speciale della regione siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

n. 348 del 12-25 luglio 2000 (doc. VII, n. 923), con lettera in data 25 luglio 2000, con la quale dichiara:

a) la illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, nello stabilire che le modalità di attuazione dello stesso articolo 64 sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento;

b) dichiara non fondata, per la parte non compresa nel precedente capo *a*), la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 64 della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all'articolo 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,

n. 1074, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 22, della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all'articolo 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all'articolo 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26 della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all'articolo 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

n. 349 del 12-25 luglio 2000 (doc. VII, n. 924), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 101 e 107 della Costituzione, della corte d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 350 del 12-25 luglio 2000 (doc. VII, n. 925), con la quale dichiara:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe;

n. 351 del 12-25 luglio 2000 (doc. VII, n. 926), con la quale dichiara:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 42, terzo comma, 53 e 97 della Costituzione, dalla corte d'appello di Trieste e dalla corte d'appello di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe;

n. 352 del 12-25 luglio 2000 (doc. VII, n. 927), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 649 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Imperia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 359 del 12-26 luglio 2000 (doc. VII, n. 928), con lettera in data 26 luglio 2000, con la quale dichiara:

la illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate);

n. 360 del 12-26 luglio 2000 (doc. VII, n. 929), con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici a domicilio dell'articolo 5 della medesima legge;

n. 361 del 12-26 luglio 2000 (doc. VII, n. 930), con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cui non prevedono la corresponsione dell'indennità di maternità a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale;

n. 362 del 12-26 luglio 2000 (doc. VII, n. 931), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1, e 134, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli articoli 53, 24 e 3 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sollevate, in riferimento all'articolo 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Biella, e, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalle commissioni tributarie provinciali di Torino e di Treviso con le ordinanze indicate in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23, comma 1, 34, comma 4-bis, aggiunto dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Padova;

n. 363 del 12-26 luglio 2000 (doc. VII, n. 932), con la quale dichiara:

inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla regione siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero della pubblica istruzione del 23 ottobre 1997, protocollo n. 8414/H/2, sulla validità del titolo di specializzazione per insegnanti di sostegno rilasciato dalla regione siciliana.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 909, 912 e 913);

alla II, nonché alla I Commissione (doc. VII, nn. 903, 907, 911, 915, 920, 924, 927 e 928);

alla IV, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 916);

alla V, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 925);

alla VI, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 906, 914, 921 e 931);

alla VII, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 932);

alla VIII, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 904, 905, 917, 918 e 926);

alla XI, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 910, 919, 929 e 930);

alla XII, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 908);

alle Commissioni riunite V e VI, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 922 e 923).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 3 agosto 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione, emessa in data 30 maggio 2000, in merito alla relazione concernente la gestione della direzione generale edilizia statale (nuove sedi Arma dei carabinieri ed edilizia penitenziaria) e della direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1998.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 3 agosto 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le de-

terminazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Lega Navale italiana per l'esercizio 1999 (doc. XV, n. 288);

Istituto nazionale per la fisica della materia (I.N.F.M.) per l'esercizio 1999 (doc. XV, n. 289).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

La Corte dei conti — sezione enti locali — con lettera in data 8 agosto 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, la deliberazione del 19 luglio 2000, con la quale la Corte stessa ha approvato la relazione sull'andamento della gestione amministrazione e sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma per l'edilizia residenziale per l'esercizio 1999 (doc. XLVII-*bis*, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

La Corte dei conti — collegio di controllo sulle spese elettorali — con lettera pervenuta alla Presidenza della Camera in data 9 agosto 2000, ha trasmesso ai sensi degli articoli 12, comma 3, e 16, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il referto sui consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni del 13 giugno 1999, per il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

La Corte dei conti — sezione enti locali — con lettera in data 8 agosto 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 786 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982 n. 51, il piano delle rilevazioni e i criteri dell'esame dei conti degli enti locali da applicarsi ai fini

della relazione annuale da rendersi al Parlamento entro il 31 luglio 2001 (doc. XLVI, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

La Corte dei conti — sezione enti locali, con lettera in data 8 agosto 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 quinto comma del decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, la deliberazione e la relativa relazione sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività svolta dagli enti locali per l'esercizio finanziario 1998 (doc. XLVI-*bis*, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 10 agosto 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione, emessa in data 3 maggio 2000, in merito alla relazione del magistrato preposto all'ufficio di coordinamento per il controllo successivo sulla gestione concernente l'indagine sull'edilizia universitaria negli anni 1993-1998.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera, in data 12 agosto 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 la deliberazione, emessa in data 16 maggio 2000, in merito alla relazione del consigliere delegato all'ufficio riscontro e vigilanza sulle entrate e sui magazzini dello Stato, concernente l'indagine « Monitoraggio ed analisi della gestione dei magazzini